



Camera di Commercio
Verona



CAMERA DI COMMERCIO DI VERONA

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI E PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

(Approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 150 del 13 giugno 2011,
come ratificata dalla delibera del Consiglio camerale n. 14 del 25 luglio 2011, e
successivamente modificato con delibera del Consiglio camerale n. 18 del 10
ottobre 2011)

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 - Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Principi	Pag. 3
Art. 3 - Forme di procedure in economia	Pag. 4
Art. 4 - Responsabile del procedimento	Pag. 4

PARTE SECONDA — ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Art. 5 - Acquisizione di forniture e di servizi	Pag. 4
Art. 6 - Limiti di applicazione per valore	Pag. 6
Art. 7 - Tipologie di forniture e servizi	Pag. 7
Art. 8 - Pubblicità e comunicazioni	Pag. 7
Art. 9 - Acquisizioni in amministrazione diretta	Pag. 7
Art. 10 - Acquisizioni per cattivo fiduciario	Pag. 7
Art. 11 - Cattivo fiduciario con affidamento diretto	Pag. 8
Art. 12 - Requisiti degli operatori economici	Pag. 8
Art. 13 - Mercato elettronico	Pag. 9
Art. 14 - Scelta del contraente	Pag. 9
Art. 15 - Acquisizioni con categorie protette	Pag. 10
Art. 16 - Garanzie	Pag. 10
Art. 17 - Forme di contratto	Pag. 10
Art. 18 - Esecuzione forniture e servizi	Pag. 11
Art. 19 - Operazioni di collaudo	Pag. 11
Art. 20 - Pagamenti	Pag. 12
Art. 21 - Disposizioni per i servizi di cui all'allegato IIB	Pag. 12

PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI

Art. 22 - Esecuzione lavori	Pag. 12
Art. 23 - Disposizioni per i servizi tecnici	Pag. 13
Art. 24 - Limiti di valore per tipologia di lavori	Pag. 13
Art. 25 - Pubblicità e comunicazioni	Pag. 14
Art. 26 - Lavori in amministrazione diretta	Pag. 15
Art. 27 - Lavori per cattivo fiduciario	Pag. 15
Art. 28 - Cattivo fiduciario con affidamento diretto	Pag. 15
Art. 29 - Requisiti degli operatori economici	Pag. 16
Art. 30 - Scelta del contraente	Pag. 16
Art. 31 - Garanzie	Pag. 17
Art. 32 - Revisione prezzi	Pag. 17

Art. 33 - Forme di contratto	Pag.17
Art. 34 - Piani di sicurezza	Pag.18
Art. 35 - Lavori d'urgenza	Pag.18
Art. 36 - Lavori di somma urgenza	Pag.18
Art. 37 - Perizia suppletiva per maggiori spese	Pag.19
Art. 38 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta	Pag.19
Art. 39 - Contabilizzazione e liquidazione dei lavori a cottimo fiduciario	Pag.19
Art. 40 - Certificato di regolare esecuzione lavori	Pag.20

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 1

(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, tenuto conto delle specifiche esigenze della Camera di commercio di Verona, disciplina il ricorso al sistema semplificato delle procedure in economia per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori.
2. Il presente regolamento da' attuazione alle disposizioni contenute all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, "Codice dei contratti pubblici", oltre che alle disposizioni contenute nel capo II del D.P.R. 05/10/2010 n. 207, concernente il Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. 163/2006.
3. In presenza di contratti misti comprendenti servizi, lavori e/o forniture trovano applicazione le disposizioni contenute agli articoli 14 e 15 del "Codice dei contratti pubblici".

ARTICOLO 2

(Principi)

1. Le procedure in economia sono utilizzate per assicurare procedure più snelle e semplificate per acquisire forniture, servizi e per eseguire lavori nei casi in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
2. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi sul procedimento amministrativo.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere le procedure ad evidenza pubblica per consentire l'applicazione della disciplina delle acquisizioni in economia, definita dal presente regolamento.
4. Le procedure di acquisizione in economia si ispirano, altresì, ai seguenti principi:
 - a) promuovere, nelle scelte di acquisto, la diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
 - b) limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'acquisto di prodotti tossici, pericolosi, difficilmente smaltibili o a significativo impatto ambientale;
 - c) preferire prodotti di lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclabili, recuperati o da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di rifiuti.

ARTICOLO 3

(Forme di procedure in economia)

1. Le acquisizioni in economia possono essere effettuate mediante le seguenti procedure:
 - a) amministrazione diretta: in cui le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento;
 - b) cattimo fiduciario: in cui le acquisizioni avvengono mediante l'affidamento ad operatori economici o a persone terze.
2. Le forme della procedura devono comunque rispettare i principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.

ARTICOLO 4

(Responsabile del procedimento)

1. Per le acquisizioni di forniture e servizi, ai sensi di quanto previsto nel D.P.R. 254/2005, e di quanto previsto nel Regolamento camerale sul procedimento amministrativo:
 - a) l'iniziativa del procedimento compete al Dirigente dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 254/2005;
 - b) il Responsabile dell'istruttoria coincide con il Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa Provveditorato ovvero con il funzionario da questi delegato;
 - c) l'adozione del provvedimento finale di affidamento dell'incarico è di competenza del Dirigente dell'Area Economico – Finanziaria.

Detti responsabili sono individuati con un unico provvedimento, e nominati per tutte le procedure di acquisto di servizi e forniture; agli stessi spettano, ciascuno per la propria competenza, le funzioni e i compiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 272 e 273 del Regolamento di esecuzione attuazione del Codice dei Contratti pubblici.

2. Per i lavori, viene nominato un Responsabile Unico del Procedimento, al quale competono i compiti previsti dall'art. 10 del Codice dei contratti, nonché dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
3. La Camera di commercio, nel caso in cui il proprio organico presenti carenze o in esso non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie per svolgere i compiti del responsabile del procedimento per l'acquisizione di forniture e servizi e per l'esecuzione di lavori, provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del codice dei contratti pubblici, a supportare l'attività del responsabile del procedimento mediante l'affidamento di incarichi di servizio a soggetti aventi specifiche competenze tecnico-amministrative, organizzative e legali, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa.

PARTE SECONDA

ARTICOLO 5

(Acquisizione di forniture e di servizi)

1. L'acquisizione di forniture e servizi in economia, è disciplinata dal presente regolamento ai sensi dell'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e degli articoli 329-338 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

2. Il ricorso alle acquisizioni in economia di forniture e servizi, salvo nel caso di affidamento diretto previsto all'articolo 11 del presente regolamento, è disposto con determinazione dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, adottata dal Dirigente dell'Area economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 47 del D.M. 254/2005.

3. Il dirigente, con la determinazione anzidetta, attesta che, al momento dell'avvio della procedura, non sono attive convenzioni Consip S.p.A. o della centrale di committenza regionale per la fornitura o il servizio che si intende acquisire, oppure, che nonostante la reperibilità di dette convenzioni, si procede ugualmente, per convenienza economica, per motivi di non perfetta corrispondenza dei beni o dei servizi ovvero per altre esigenze motivate dell'ente camerale, all'acquisizione autonoma della fornitura o del servizio: in tali casi, si assumono, come parametri prezzo-qualità, le condizioni previste dalle convenzioni di riferimento della Consip S.p.A.

ARTICOLO 6 (Limiti di applicazione per valore)

1. Le procedure in economia per l'acquisizione di forniture e servizi previste nel presente regolamento sono consentite per singoli importi non superiori alla soglia indicata all'art. 28, comma 1 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii..

ARTICOLO 7 (Tipologie di forniture e servizi)

1. In relazione alle esigenze della Camera di commercio, sono eseguite in economia le seguenti forniture di beni e di servizi:

BENI

- a) arredi, mobili e attrezzature non informatiche;
- b) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica, fuori dalle ipotesi di cui alla legge 29/7/1948, n.717 e al decreto ministeriale 23/3/2006;
- c) attrezzature hardware, sistemi software, calcolatrici, fotocopiatrici, affrancatrici, fax, impianti telefonici e di telecomunicazioni in genere, materiale informatico in genere;
- d) auto, motoveicoli;
- e) libri, riviste, giornali e pubblicazioni anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che informatico;
- f) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio;
- g) materiale per la redazione degli atti, stampati, modelli, manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- h) vestiario di servizio e dispositivi di protezione per i dipendenti;
- i) combustibili per il riscaldamento degli immobili;
- j) carburanti per autotrazione delle auto e dei motoveicoli in dotazione;
- k) fornitura e consumo di acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;
- l) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfezione e disinfestazione degli immobili, delle infrastrutture e degli arredi;
- m) coppe, trofei medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadget relativi a manifestazioni, onorificenze, riconoscimenti, inaugurazioni, ricorrenze, nonché acquisti necessari in occasione di specifici eventi;

- n) contrassegni, sigilli;
- o) stampati, modelli, manifesti, locandine, pubblicazioni e altri prodotti per l'attività promozionale;
- p) altri beni necessari per il funzionamento degli uffici.

SERVIZI

- a) servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di mobili, arredi attrezzature, impianti e mezzi;
- b) servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- c) servizi di telecomunicazione;
- d) servizi assicurativi e di brokeraggio, bancari e finanziari, servizio di cassa, contratti di leasing;
- e) servizi di caricamento dati;
- f) servizi informatici e affini, compresi i servizi telematici, di video conferenza, di gestione e manutenzione siti web istituzionali, e-government e informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software, formazione di contenuti multimediali;
- g) servizi di ricerca e sviluppo, compresi rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie, analisi a contenuti specialistici;
- h) servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili, tenuta e aggiornamento degli inventari,
- i) servizi legali, tributari, di consulenza fiscale, tributaria e contributiva, prestazioni di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario, servizi intellettuali e/o professionali;
- j) servizi per la trascrizione e la traduzione di verbali, relazioni in occasione di convegni, seminari, congressi;
- k) servizi di interpretariato;
- l) servizi di agenzie di viaggio, alberghieri, di ristorazione e di catering;
- m) servizi di consulenza gestionale e affini;
- n) servizi pubblicitari, compresa la divulgazione di avvisi, bandi di concorso e di gara a mezzo stampa o altri mezzi di informazione mediante acquisto dei relativi spazi;
- o) servizi ordinari di pulizia degli immobili, come disciplinati dall'articolo 286 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;
- p) servizi di derattizzazione, disinfezione e altri servizi di pulizia;
- q) servizi di gestione e custodia degli immobili di proprietà e in uso e servizi di guardiania;
- r) servizi di editoria e di stampa, compresi i servizi di tipografia, litografia, fotografia, traduzione e trascrizione;
- s) servizi relativi alla sicurezza, compresi i servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili e di manifestazioni;
- t) servizi per la gestione di corsi di formazione;
- u) servizi di noleggio e affitto autoveicoli, anche con conducente;
- v) servizi di facchinaggio, imballaggio e trasloco;
- w) servizi per la partecipazione e organizzazione di ceremonie, convegni, meeting, conferenze, mostre, fiere, corsi, seminari, esami e concorsi, riunioni, manifestazioni di interesse e nell'interesse della Camera di commercio;
- x) prestazioni notarili e prestazioni accessorie quali registrazioni, trascrizioni e volture di atti;
- y) prestazioni di supporto al responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;
- z) servizi sostitutivi di mensa, come disciplinati dall'articolo 285 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici;

- aa) servizi inerenti il funzionamento delle commissioni di degustazione vini e altre attività di prelievo dei campioni di vini doc e docg;
- bb) servizi di noleggio e affitto attrezzature, anche con ausilio di personale specializzato;
- cc) altri servizi per il funzionamento degli uffici;

2. L'acquisizione in economia di forniture e servizi è, inoltre, consentita, indipendentemente dall'oggetto del servizio e della fornitura, ai sensi dell'articolo 125, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, nei seguenti casi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto nel contratto;
- b) completamento delle prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, qualora non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del medesimo contratto;
- c) acquisizioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
- d) eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti allo scopo di scongiurare situazioni di pericolo per le persone, cose ovvero per la salute pubblica nonché di danno al patrimonio della camera di commercio.

ARTICOLO 8

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del Codice dei contratti pubblici.

2. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara - CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici" — MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto - CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

3. Gli affidamenti mediante ottimo fiduciario per importi pari o superiori a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, sono soggetti all'obbligo di avviso di post-information mediante la pubblicazione sul sito web dell'ente camerale, ai sensi dell'articolo 331, comma 3, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.

4. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all'articolo 7, comma 8, del Codice dei contratti pubblici e quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

ARTICOLO 9

(Acquisizioni in amministrazione diretta)

Nell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue le acquisizioni per mezzo del personale dipendente allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati e acquisendo le forniture di beni e di servizi necessari per l'esecuzione dell'intervento.

ARTICOLO 10

(Acquisizioni per cattivo fiduciario)

1. Salvi i casi di affidamento diretto, di cui all'articolo 11, l'acquisizione di forniture e servizi mediante cattivo fiduciario viene attivata, in base all'eventuale programmazione annuale delle acquisizioni di forniture e servizi, dal responsabile del procedimento di cui all'art 4, lett. b), a seguito della determinazione dirigenziale a contrarre di cui al precedente articolo 5.
2. La ricerca del contraente avviene con lettera di invito da trasmettere ad almeno cinque operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato, effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. Le indagini di mercato possono essere effettuate anche tramite la pubblicazione di un avviso o mediante la consultazione di cataloghi del mercato elettronico di cui al successivo articolo 13. Gli operatori economici possono essere individuati anche tramite appositi elenchi aperti e periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata ai sensi dell'articolo 125, commi 11e 12 del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 332 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
3. La lettera di invito, viene integrata, eventualmente, da un foglio di condizioni generali di fornitura o prestazione di servizio, contenenti di norma i seguenti elementi.
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'Iva;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto, ovvero l'eventuale esonero;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli eventuali elementi di valutazione, nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e del presente regolamento;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k) le indicazioni di termini di pagamento;
 - l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
4. La lettera di invito deve contenere altresì indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e DUVRI ove necessari.

ARTICOLO 11

(cattivo fiduciario con affidamento diretto)

1. Per le forniture e i servizi aventi quali importo massimo quello determinato dall'art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/06, al netto degli oneri fiscali e, ove previsti, di quelli previdenziali, si può procedere in affidamento diretto, anche mediante scambio di corrispondenza, ai sensi di quanto disposto dall'articolo medesimo.

2. L'affidamento diretto può essere preceduto da informali indagini di mercato rivolte a più operatori economici.

3. Si potrà, altresì, procedere ad affidamento diretto qualora fosse necessario acquisire servizi o beni in caso d'urgenza, ai sensi del precedente art. 7 co. 2 lett. d) ovvero per assicurare le attività di ufficio essenziali. In tali casi la fornitura sarà disposta, a seguito specifica attestazione del Dirigente destinatario della stessa, dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria ovvero dal Responsabile del Procedimento, anche con semplice lettera ordinativo indirizzata, preferibilmente, a fornitori i cui requisiti oggettivi e soggettivi siano già noti all'Ente.

In ogni caso è fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 17, l'Impresa dovrà autocertificare il possesso dei requisiti normativamente previsti: la liquidazione delle fatture rimarrà subordinata alla verifica dei requisiti suddetti ed all'esito positivo del collaudo.

ARTICOLO 12 (requisiti degli operatori economici)

1. Gli operatori economici che prestano forniture o servizi in economia devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38 e 39, del Codice dei contratti pubblici e all'articolo 26 del D.lgs. 81/2008, devono possedere, qualora ritenute necessarie rispetto alla natura, la qualità, la quantità, l'importanza della fornitura e/o del servizio richiesto, le capacità economico-finanziarie e tecnico-professionali, ai sensi degli articoli 41 e 42 del Codice dei contratti pubblici.

2. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 16-bis del d.l. 185/2008, convertito in l. 2/2009 e ss. mm. e ii..

La Camera di Commercio può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 13 (mercato elettronico)

1. La Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, per l'acquisizione di forniture e servizi in economia può avvalersi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e semplificazione, del mercato elettronico, inteso come l'insieme delle procedure che consentono di effettuare l'approvvigionamento di forniture e di servizi direttamente da cataloghi predisposti da utenti selezionati. Avvalendosi del mercato elettronico, di cui all'articolo 328 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, le acquisizioni vengono fatte attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta rivolta ai fornitori abilitati.

2. Oltre al mercato elettronico, eventualmente realizzato dallo stesso ente camerale, potranno essere utilizzati, previo convenzionamento, i sistemi in essere della Consip S.p.A. o di altri organismi pubblici.

ARTICOLO 14 (scelta del contraente)

1. Fatti salvi i casi di affidamento diretto, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo, l'esame delle offerte può essere eseguito dal responsabile del procedimento o dal Provveditore.
L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuate da una commissione giudicatrice, composta da almeno tre soggetti, di cui due appartenenti all'unità organizzativa interessata all'acquisto della fornitura o del servizio.
3. Le operazioni di valutazione della Commissione o del Responsabile del procedimento o del Provveditore devono essere verbalizzate e trasmesse al dirigente competente per gli atti conseguenti.
4. Nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, viene dato ugualmente corso all'affidamento dell'acquisizione, qualora l'offerta sia ritenuta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.
5. La Camera di commercio può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ARTICOLO 15 (acquisizioni con categorie protette)

1. I soggetti affidatari di forniture di beni e servizi in economia possono essere individuati tra le cooperative sociali, iscritte all'apposito albo regionale, che svolgono attività industriali, commerciali o di servizi, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e 9, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n.381 e s.m.i e nel rispetto dell'articolo 5 della medesima legge.

ARTICOLO 16 (garanzie)

1. Gli operatori economici affidatari di forniture e servizi di singolo importo inferiore a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, sono, di norma, esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.
2. Per le forniture e servizi di singolo importo pari o superiore a euro 20.000, con la determinazione dirigenziale a contrarre, i soggetti affidatari possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva e da tutte le altre forme di garanzia, in relazione all'affidabilità del contraente, all'importo e alla tipologia della fornitura e del servizio.

ARTICOLO 17 (forme del contratto)

1. La forma del contratto per le acquisizioni per ottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta nell'atto dirigenziale di affidamento della fornitura e/o servizio, in relazione alla natura e all'entità degli stessi, in uno dei seguenti modi:

- a) mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione della fornitura e/o del servizio e si riportano le condizioni della fornitura e della prestazione;
- b) mediante stipula di contratto o disciplinare di incarico per scrittura privata;
- c) mediante buono d'ordine economale.

2. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:

- a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:

- 1) l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di commercio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;
- 2) l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- 3) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'acquisizione delle forniture e dei servizi.

- b) il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP".

3. Nei casi di acquisto di beni e servizi mediante affidamento diretto, il contratto sarà stipulato mediante emissione di buono d'ordine economale, ovvero mediante scambio di corrispondenza.

ARTICOLO 18 (esecuzione forniture e servizi)

- 1. In caso di ritardo o inadempimento anche parziale imputabile all'appaltatore, il responsabile del procedimento, su segnalazione del dirigente competente, applica le penali previste nel contratto.
inoltre, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, il responsabile del procedimento ha facoltà di disporre l'esecuzione in danno del fornitore di tutto o parte della fornitura o del servizio, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

- 2. Il responsabile del procedimento potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli strumenti previsti dal diritto privato per la tutela della camera di commercio.

ARTICOLO 19 (operazioni di collaudo)

- 1. Per le forniture e i servizi di importo inferiore a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, dal dal dirigente

destinatario della fornitura e del servizio, o da un funzionario da questi delegato, mediante apposizione di visto sul documento fiscale emesso dall'operatore economico fornitore.

2. Per le forniture e i servizi di importo singolo pari o superiore a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, la regolare esecuzione è attestata, sulla base degli accertamenti effettuati, da un apposito atto del dirigente destinatario della fornitura e del servizio, o da un funzionario da questi delegato.

3. Il dirigente destinatario della fornitura e del servizio sulla base degli accertamenti e delle prove, può dichiarare rivedibili o rifiutare le forniture che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni contrattuali o ai campioni presentati.

4. Sono dichiarati rivedibili i prodotti che presentano difetti di lieve entità che non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati e che sono posti nelle condizioni prescritte a seguito di limitati interventi dell'appaltatore, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

5. In via eccezionale, il dirigente competente, su motivata proposta del responsabile del procedimento o del direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, può accettare, con adeguata riduzione del prezzo, la fornitura non conforme alle prescrizioni tecniche o ai campioni presentati.

6. Le forniture rifiutate al collaudo sono ritirate e sostituite a cura e spese dell'operatore economico fornitore.

7. Gli eventuali difetti o imperfezioni non emersi in sede di collaudo e accertati successivamente non esonerano l'operatore economico da responsabilità.

ARTICOLO 20 (pagamenti)

1. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data di attestazione di regolare esecuzione della fornitura e/o del servizio, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale.

Sono fatti salvi gli adempimenti relativi al controllo sui pagamenti disposti dalla normativa vigente.

2. I termini di pagamento rimarranno in sospeso:

- a) in caso di ritardo nel rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, o altro documento equipollente attestante la correttezza contributiva del Fornitore, da parte dei competenti Uffici;
- b) in caso di irregolarità riscontrata nel D.U.R.C. o documento equipollente.

ARTICOLO 21 (disposizioni per i servizi di cui all'allegato IIB)

1. Le procedure previste nel presente regolamento possono essere applicate anche all'acquisizione dei servizi elencati all'allegato IIB del Codice dei contratti pubblici anche se non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 7.

PARTE TERZA

ARTICOLO 22 (esecuzioni lavori)

1. La terza parte del presente regolamento disciplina il sistema delle procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte della Camera di commercio, con riferimento all'articolo 125 del Codice dei contratti pubblici e agli articoli da 173 a 177 e da 203 a 210 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.
2. Il ricorso ai lavori da eseguire in economia, salvo quanto previsto all'articolo 28, avviene sulla base degli atti di programmazione dell'Ente, e disposto con determinazione dirigenziale a contrarre, ai sensi dell'art. 11 comma 2 del Codice dei contratti pubblici.
3. Per l'esecuzione di lavori in economia la Camera di commercio, nel caso in cui l'organico presenti carenze o in esso non siano presenti soggetti in possesso delle specifiche professionalità necessarie per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del Codice dei contratti pubblici può affidare le funzioni di stazione appaltante ai Servizi integrati infrastrutture e trasporti, a centrali di committenza o all'Amministrazione provinciale sulla base di una apposita convenzione.

ARTICOLO 23 (disposizioni per i servizi tecnici)

1. I seguenti servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria il cui corrispettivo complessivo stimato, determinato secondo quanto stabilito dall'articolo 262 del Regolamento di esecuzione dei contratti pubblici, sia inferiore a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali, possono essere affidati a cattimo fiduciario con affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 267, comma 10, dello stesso Regolamento:
 - redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento;
 - attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione;
 - direzione lavori, attività tecnico-amministrative connesse alla direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, nonché altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli.
2. Per corrispettivi uguali o superiori a 20.000 euro, al netto degli oneri fiscali, i suddetti servizi devono essere affidati con le procedure di cui all'articolo 91, del Codice dei contratti pubblici e del Titolo II, della Parte III, del medesimo Codice.
3. L'attività di direzione dei lavori è affidata, qualora la Camera di commercio non sia in grado di espletarla con proprio personale per mancanza di adeguate professionalità nel proprio organico, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 130 del Codice dei contratti pubblici ed in particolare ai seguenti soggetti.
 - altre amministrazioni pubbliche previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 - il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6, del Codice dei contratti pubblici;
 - altri soggetti scelti con le procedure di cui al precedente comma 2.

4.I servizi di supporto al responsabile unico del procedimento possono essere affidati con la procedura del cattivo fiduciario con le modalità ed i limiti economici previsti nel presente regolamento per gli incarichi di servizio.

5. Il collaudo, ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti pubblici, nell'ipotesi che l'organico della Camera di commercio presenti carenze o, in esso, non sia compreso un soggetto in possesso delle specifiche professionalità necessarie, può essere affidato con le procedure di cui all'articolo 91 del Codice dei contratti pubblici.

ARTICOLO 24 (tipologia lavori in economia)

1. Sono eseguiti in economia per importi non superiori a euro 200.000, al netto degli oneri fiscali, i seguenti lavori per i quali è possibile formulare una programmazione, secondo le previsioni dell'articolo 128 del Codice dei contratti pubblici e dell'articolo 13 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del medesimo Codice :

- a) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei fabbricati, con relativi impianti, infissi, accessori e pertinenze di proprietà della Camera di commercio ovvero in uso o locazione, nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatario;
- b) lavori accessori e strumentali per l'installazione di attrezzature e impianti.

2. Sono, altresì, eseguiti in economia i lavori aventi natura prevalente di:

- a) lavori per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e la salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza dei fabbricati e dei relativi impianti, sia di proprietà della camera di commercio, sia in uso o locazione nei casi in cui per legge o per contratto le spese sono poste a carico del locatore;
- c) lavori che non possono essere differiti dopo l'infruttuoso esperimento di una gara ad evidenza pubblica;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) lavori per il completamento di opere o impianti a carico dell'appaltatore a seguito di carenze o incompletezze constate in sede di collaudo, di accordo bonario, di dispositivo giurisdizionale.

3. I lavori relativi agli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 197 e successivi del Codice dei contratti pubblici, sono affidati in economia entro il limite di euro 300.000, al netto degli oneri fiscali, per ogni singolo intervento.

4. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta il limite di valore complessivo per singolo intervento non può superare il limite di euro 50.000, al netto degli oneri fiscali.

5. I costi relativi alla sicurezza, di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti pubblici, concorrono alla determinazione dei limiti sopra riportati.

ARTICOLO 25

(pubblicità e comunicazioni)

1. Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'esito degli affidamenti di lavoro mediante cottimo fiduciario, per importi pari o superiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, è soggetto ad avviso post-informazione mediante la pubblicazione sul sito web della Camera di commercio, ai sensi dell'articolo 173, comma 2, del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici, salvo quanto previsto dalla vigente normativa regionale.
3. I contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, devono essere comunicati all'Osservatorio dei contratti pubblici secondo quanto previsto all'articolo 7, commi 8 e 9, del Codice dei contratti pubblici e quanto previsto dalle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.
4. Ogni intervento deve essere registrato al sistema informativo di monitoraggio gare dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrato nel sistema di "Monitoraggio degli investimenti pubblici — MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici devono essere riportati su tutta la documentazione amministrativa e contabile inherente l'intervento.

ARTICOLO 26

(lavori in amministrazione diretta)

1. Per esecuzione di lavori in amministrazione diretta, il responsabile del procedimento organizza ed esegue l'intervento, per mezzo del personale dipendente o allo scopo eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri o appositamente noleggiati, acquisendo le forniture di beni e servizi necessari per l'intervento.

ARTICOLO 27

(lavori per cottimo fiduciario)

1. Per i lavori eseguiti per cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede almeno cinque preventivi, se sussistono in tale numero soggetti idonei per l'esecuzione dell'intervento. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, sono individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici, periodicamente aggiornati, mediante una procedura adeguatamente pubblicizzata, ai sensi dell'articolo 125, commi 11 e 12, del Codice dei contratti pubblici.

2. La lettera di invito deve contenere i seguenti elementi:
 - a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;

- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della Camera di commercio di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cattimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore.

ARTICOLO 28

(cattimo fiduciario con affidamento diretto)

1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, si può procedere anche in affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del Codice dei contratti pubblici.
2. Si può, altresì, prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi, trattando direttamente con un unico operatore economico, nei seguenti casi:

- a) quando vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro in relazione a caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale in relazione all'entità dell'intervento;
- b) in caso di interventi connessi a impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o della pubblica incolumità.

ARTICOLO 29

(requisiti degli operatori economici)

1. Per i lavori di importo singolo complessivo pari o inferiore a euro 150.000, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici, oltre ai requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli articoli 38, comma 1, e 39, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, devono possedere i requisiti tecnico-organizzativi, di cui all'articolo 90 del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici. I requisiti richiesti sono attestati mediante apposita certificazione ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n.445. e del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 e s.m.i.
2. Per i lavori di importo superiore a euro 150.000,00 al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici devono essere in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire; in tal caso non è richiesta alcuna dimostrazione dei requisiti richiesti.
3. La Camera di commercio può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

ARTICOLO 30

(scelta del contraente)

1. L'esame e la scelta delle offerte, qualora il criterio di valutazione prescelto sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono effettuati da una commissione giudicatrice. Per valutazioni basate esclusivamente sul prezzo, l'esame delle offerte può essere eseguito dal responsabile del procedimento.
2. Le operazioni di valutazione della commissione o del responsabile del procedimento, devono essere verbalizzate e trasmesse al dirigente competente per gli atti consequenti.

3. La scelta del contraente avviene, sulla base di quanto previsto nella lettera invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti;
- b) in base al prezzo più basso, qualora i lavori da eseguire siano chiaramente individuati negli atti e non sia prevista alcuna variazione.

4. Il dirigente competente, su proposta della commissione o del responsabile del procedimento, nel caso sia stata presentata una sola offerta valida, può dare corso all'aggiudicazione dei lavori qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto e nella lettera invito non sia stata esclusa tale possibilità.

5. La Camera di commercio può valutare la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

ARTICOLO 31 (garanzie)

1. Per i lavori di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, gli operatori economici sono di norma esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.

2. Con esplicita previsione nella determinazione dirigenziale a contrarre, gli operatori economici affidatari di lavori di importo pari o superiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, possono essere esonerati dalla costituzione della cauzione definitiva.

ARTICOLO 32 (revisione prezzi)

1. E' esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 33 (forme di contratto)

1. La forma del contratto per esecuzione di lavori a cottimo fiduciario viene stabilita di volta in volta nell'atto dirigenziale di affidamento dell'intervento, tenuto conto della tipologia dei lavori, dell'entità e della qualità degli stessi in una delle sotto riportate forme:

- a) scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 1326 del codice civile, con la quale si dispone l'ordinazione dei lavori e si riportano le condizioni evidenziate nella lettera invito;
- b) capitolato speciale d'appalto e disciplinare tecnico, sottoscritti tra le parti;
- c) contratto per scrittura privata.

2. Il contratto di cottimo fiduciario, in qualsiasi forma sottoscritto, deve, di norma, riportare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e le somministrazioni a misura e l'importo complessivo per quelli a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di esecuzione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;

f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della camera di commercio di risolvere in danno il contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, per inadempimento del cattimista, ai sensi dell'articolo 137 del Codice dei contratti pubblici;

g) le garanzie a carico dell'esecutore.

3. Il contratto, in qualsiasi forma adottato, deve, tra l'altro, riportare:

a) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.:

1) l'impegno del fornitore a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato, anche in via non esclusiva, sul quale la Camera di commercio effettuerà i pagamenti esclusivamente tramite bonifico;

2) l'assunzione da parte del fornitore di tutti gli obblighi di cui alla suddetta legge nell'esecuzione del contratto stesso, pena la nullità assoluta del contratto, nonché la previsione della risoluzione del contratto in caso in cui le transazioni effettuate in esecuzione del contratto vengono svolte senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

3) tali obblighi devono essere previsti anche nei contratti e relativi pagamenti, nei confronti
dei subappaltatori e dei subcontraenti interessati all'esecuzione dei lavori.

b) il codice identificativo gara "CIG" registrato al Sistema informativo di monitoraggio dell'Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici e, ove previsto, il codice unico di progetto "CUP".

ARTICOLO 34 (piani di sicurezza)

1. In rapporto alla tipologia dei lavori, ai contratti, in qualsiasi forma sottoscritti, va allegato, ove previsto, il piano della sicurezza, che ne fa parte integrante, di cui all'articolo 131 del Codice dei contratti pubblici e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81.

ARTICOLO 35 (lavori d'urgenza)

1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dallo stato di necessità e di urgenza, questa deve risultare da un apposito verbale, nel quale sono indicati i motivi, le cause e i lavori necessari.

2. Il verbale, predisposto dal responsabile del procedimento o dal tecnico all'uopo incaricato, corredata da una perizia estimativa per la copertura della spesa, viene trasmesso al dirigente competente per l'autorizzazione ad eseguire l'intervento.

ARTICOLO 36 (lavori di somma urgenza)

1. In circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio, il responsabile del procedimento o il tecnico all'uopo incaricato provvedono alla redazione del verbale, di cui

al precedente articolo 35 e all'immediata esecuzione dei lavori, entro il limite di euro 200.000, al netto degli oneri fiscali, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico incaricato.

3. I prezzi delle prestazioni ordinate sono definiti consensualmente con l'affidatario.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila, entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori, una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al dirigente competente per l'approvazione dei lavori e la copertura della spesa.

5. Qualora i lavori non conseguano l'approvazione, il responsabile del procedimento provvede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione degli oneri relativi agli interventi già eseguiti.

ARTICOLO 37

(perizia suppletiva per maggiori spese)

1. Il responsabile del procedimento o il direttore dei lavori, se persona diversa, se durante l'esecuzione dei lavori in economia accerta che la previsione di spesa è insufficiente, presenta al dirigente competente una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sull'eccedenza della spesa.

2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare il limite di euro 200.000, al netto degli oneri fiscali.

ARTICOLO 38

(contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta)

1. I lavori in amministrazione diretta vengono contabilizzati e liquidati in apposite liste dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori nel seguente modo:

- a) per le forniture di materiali e di noli, previa verifica dei documenti di consegna in relazione agli ordinativi di fornitura, sulla base delle relative fatture;
- b) per la manodopera eventualmente assunta, previa verifica delle presenze, con il pagamento degli stipendi.

2. Per i lavori di importo inferiore a euro 20.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita mediante l'apposizione del visto sulle fatture da parte del responsabile del procedimento o, se nominato, del direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza delle forniture e delle prestazioni di manodopera, eventualmente assunta, con quanto fatturato.

ARTICOLO 39

(contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo fiduciario)

1. I lavori per cottimo fiduciario sono contabilizzati in apposito registro di contabilità e liquidati dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, in base

alle specifiche disposizioni contenute nel quaderno d'oneri e condizioni, con riferimento ai singoli interventi mediante eventuali acconti su presentazione di fattura, accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure mediante acconti sulla base di stati di avanzamento, previo accertamento di regolare esecuzione. Il saldo finale verrà corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base del conto finale e dell'atto di accertamento di regolare esecuzione dei lavori.

2. La contabilità e i pagamenti relativi ai lavori in economia sono disciplinati dall'articolo 203 all'articolo 209 del regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici.

3. Per i lavori per cattimo fiduciario inferiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, la contabilità è sostituita dal visto sulle fatture apposto dal responsabile del procedimento o, se nominato, dal direttore dei lavori, quale attestazione di corrispondenza dei lavori con quanto fatturato.

4. Il pagamento dei corrispettivi è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e, laddove previsto, fiscale.

ARTICOLO 40 (certificato di regolare esecuzione lavori)

1. La regolare esecuzione dei lavori in economia di importo inferiore a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, è attestata dal responsabile del procedimento o dal direttore dei lavori, se persona diversa, mediante apposizione del visto sulla fattura.

2. Per i lavori in economia di importo pari o superiori a euro 40.000, al netto degli oneri fiscali, il collaudo dei lavori è attestato dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto dal direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento, e, ove previsto, sottoscritto dall'operatore economico esecutore dei lavori.

3. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dall'articolo 237 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici.